

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 febbraio 1998

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 28

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 febbraio 1998, n. 2.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Piano contributi anno 1998.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 6 febbraio 1998, n. 3863.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, concernente interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano interventi anno 1998 (art. 4 della legge).

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 febbraio 1998, n. 2. — <i>Legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Piano contributi anno 1998</i>	Pag. 5
Allegato I	» 27
Note illustrative	» 37
Allegato II	» 40

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 6 febbraio 1998, n. 3863. — <i>Legge 19 luglio 1991, n. 216, concernente interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano interventi anno 1998 (art. 4 della legge)</i>	» 41
Prospetto economico analitico per la richiesta del finanziamento	» 53

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 febbraio 1998, n. 2.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Piano contributi anno 1998.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile

Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai provveditori agli studi

Ai funzionari incaricati del riscontro amministrativo per le regioni:

Abruzzo - presso la prefettura di L'Aquila

Calabria - presso la prefettura di Catanzaro

Campania, Molise e Basilicata - presso la prefettura di Napoli

Emilia-Romagna - presso la prefettura di Bologna

Lazio - presso la prefettura di Roma

Liguria - Largo Lanfranco, 2 - Genova

Lombardia - Corso Monforte, 31 - Milano

Marche - Via Pizzecolli, 5 - Ancona

Piemonte e Valle d'Aosta - presso la prefettura di Torino

Puglia - Piazza della Libertà, 1 - Bari

Sardegna - presso la prefettura di Cagliari

Sicilia - Via Cavour, 6 - Palermo

Toscana - Via dei Tavolini, 8 - Firenze

Trentino-Alto Adige - Corso III Novembre, 11 - Trento

Umbria - Via della Pescara, 3 - Perugia

Veneto e Friuli Venezia-Giulia - presso la prefettura di Venezia

La Commissione, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 5°, della legge in oggetto ha, nella seduta del 4 febbraio ultimo scorso, determinato come ogni anno i criteri e i requisiti in base ai quali dovranno essere formulate le istanze, da parte di Enti pubblici e privati, tese ad ottenere contributi per l'anno 1998, per iniziative a favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

Con la presente circolare, quindi, vengono diramati detti criteri affinché gli enti interessati vi si attengano al momento della formulazione delle domande.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, con separata circolare, provvederà a diramare le direttive per la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 4 della legge 216/91, concernenti l'area penale minorile.

Appare opportuno sottolineare come, nella stesura dei criteri, siano state tenute in debito conto le norme emanate con la legge del 28.8.1997, n. 285 che, oltre a rifinanziare la legge 216/91, hanno dettato disposizioni in tema di promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, istituendo un apposito "Fondo Nazionale" e definendo gli ambiti territoriali di intervento e le finalità delle iniziative da porre in essere.

Pertanto si ritiene indispensabile che, per favorire la complementarità degli obiettivi e per evitare sovrapposizioni, nella presentazione dei progetti venga evidenziato con chiarezza il collegamento degli stessi con i piani di intervento territoriale che saranno predisposti per l'applicazione della legge 285/97 attraverso gli accordi di programma.

In particolare, si è ritenuto necessario, nell'ottica di un coordinamento tra le due norme, che gli interventi di prevenzione ai sensi della legge 216/91 dispieghino i propri effetti solo sul versante degli interventi di prevenzione secondaria e siano diretti a preadolescenti e adolescenti a rischio conclamato di coinvolgimento in attività criminose (e quindi a favore di minori compresi nella fascia di età tra gli 11 e i 18 anni), ovviamente in contesti e condizioni nei quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio di devianza.

Come sempre, viene affidato alle SS.LL. il delicato e fondamentale ruolo di verificare, in sede di prima istruttoria, i requisiti di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze. Inoltre, dovranno fornire anche le necessarie indicazioni: a) sugli ambiti sociali, economici e territoriali in cui il progetto intende operare; b) sulla qualità dei medesimi; c) sulla capacità degli enti di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi. In tale attività, le SS.LL. medesime potranno richiedere il prezioso apporto dei Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, integrati con le professionalità stabilite dall'art. 3 della legge 27.7.1994, n. 465.

A) PROGETTI DI RETE

Sono invitati a privilegiare le metodologie dell'intervento di rete i Comuni di Venezia, Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Bologna, Firenze, Taranto, Palermo, Catania e Cagliari.

Possono altresì presentare progetti di rete tutti i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi due anni e allo scopo di migliorare l'efficacia di tale intervento, si indicano le seguenti modalità per la redazione di progetti di rete che, per questo esercizio finanziario, vengono tutti ricondotti ad un'unica modalità operativa.

Il Comune, con propria deliberazione, promuove il progetto di rete definendo un piano coordinato degli interventi proposti dai singoli enti.

Il Comune, successivamente, trasmette alla Prefettura competente, unitamente alla propria delibera, l'insieme dei progetti, compilati e sottoscritti da ciascun ente intestatario negli appositi moduli informatizzati, corredati dalla documentazione prescritta.

A seguito dell'approvazione dei singoli progetti e della concessione a ciascuno di essi dei relativi finanziamenti, fermo restando la responsabilità gestionale e amministrativa dei singoli enti anche in sede di rendicontazione, il Comune eserciterà le forme più idonee di coordinamento al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'efficacia e trasmetterà alla Prefettura competente, una volta ultimati i progetti, una relazione circa l'avvenuta realizzazione degli obiettivi programmati.

Gli enti che non partecipino ai predetti progetti di rete, potranno inoltrare comunque le documentate proprie domande tramite il Comune, secondo quanto è stabilito dall'art.2, comma 7, della legge 216/91, anche se è di tutta evidenza che lo scopo della citata procedura è quello di evitare la proliferazione delle richieste di contributo e la duplicazione degli interventi nelle medesime aree.

Nelle predette domande l'ente dovrà, peraltro, dichiarare che non partecipa al progetto di rete.

B) - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1998, stabiliti dalla apposita Commissione di cui all'art.2, comma 5, della L. 216/91, si conferma la necessità di concentrare gli interventi e di utilizzare le limitate disponibilità finanziarie, in modo che le stesse risultino il più possibile produttive di risultati.

In via preliminare si ribadisce l'esigenza che i progetti presentati realizzino interventi di prevenzione secondaria esclusivamente in favore dei preadolescenti e adolescenti a rischio conclamato di coinvolgimento in attività criminose in contesti e condizioni nei quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio di devianza.

Saranno a tal fine presi in considerazione secondo un ordine di priorità:

1. progetti relativi a zone ad alto rischio di criminalità (sulla base dei dati forniti dalle Prefetture). A parità di valutazione di più progetti saranno privilegiati quelli relativi alle Regioni notoriamente più a rischio, e cioè Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
2. progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati; in merito si sottolinea l'esigenza che il reale indirizzo di questa progettualità verso tali categorie di minori sia garantito dalla assoluta prevalenza nell'utenza coinvolta di nomadi ed immigrati.

La Commissione si riserva la facoltà di valutare in via prioritaria eventuali progetti che rispondano a situazioni eccezionali per gravità e rilevanza sul piano nazionale, anche al fine di proporre un finanziamento, anticipando l'iter procedurale di concessione dei contributi per l'anno 1998.

Resta inteso che, nelle città in cui saranno proposti "progetti di rete", la Commissione terrà in maggiore considerazione questi ultimi al fine di garantire le effettive necessità sul territorio.

Si richiama, altresì, l'attenzione sull'intendimento della Commissione di adottare -nell'esame dei progetti- una valutazione particolarmente selettiva; sarà per questo opportuno che le Prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo scopo di evitare la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e che non potranno essere presi in considerazione.

C) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di criminalità:

1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi consorzi, comunità montane, AA.SS.LL., enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici) che abbiano in corso, alla data della presentazione delle domande, iniziative e servizi a favore di preadolescenti e adolescenti a rischio di devianza o con patologie relazionali secondo le disposizioni di cui alla presente circolare.

Si precisa che i soggetti privati possono produrre istanze solo se risultino formalmente costituiti da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'istanza.

Per quanto concerne le AA.SS.LL., si rammenta che saranno considerati valutabili solo i progetti presentati in attuazione di funzioni socio-assistenziali delegate dai Comuni ubicati nell'ambito territoriale della medesima A.S.L..

2) soggetti pubblici (comuni, province, consorzi e comunità montane) che intendano avviare nuove iniziative, fra quelle indicate al punto 1), entro l'anno 1998.

D) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Contenuto e requisiti dei progetti

Le domande per essere ammesse a contributo, dovranno contenere progetti finalizzati agli obiettivi indicati dall'art.1, lettera a), b) c), d) della legge 216/91.

Risulta evidente che detti progetti devono esclusivamente essere rivolti a minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose e che il metodo seguito per la selezione di tale utenza dovrà essere esplicitato nella relazione al progetto.

Su un piano più generale, si richiama la necessità che i progetti siano qualitativamente validi e coerenti con le finalità della legge ed in armonia con il complesso dei principi soprarichiamati. In particolare saranno maggiormente considerate iniziative che:

- prendano in esame contesti fortemente degradati nei quali si manifestino situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili anche sulla base degli indici di criminalità minorile, di abuso e maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono;
- concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;
- concorrano alla realizzazione di progetti tali da incidere realmente nelle situazioni considerate, chiaramente definiti quanto a contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci di collaborazione interistituzionale con piani regionali e sub regionali socio-assistenziali o con gli interventi di cui all'art.4 della stessa legge;
- attuino interventi polifunzionali anche attraverso il lavoro integrato di professionalità e organismi diversi;
- contengano precise indicazioni sui tempi, sulle modalità di realizzazione e sulla fattibilità dei progetti;

- prevedano indicatori per la verifica dei risultati. L'assenza, la mancanza di chiarezza o l'incompletezza degli indicatori predeterminati, dei criteri e delle modalità per la verifica dei risultati in itinere e finali, è motivo di esclusione del progetto.

Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento previste dall'art.1 della legge 216/91, si forniscono le indicazioni che seguono.

a) Attività di accoglienza di preadolescenti e adolescenti

Essa deve:

- favorire la soluzione di situazioni di emergenza legate a crisi familiari promuovendo con ogni forma percorsi di reintegrazione;
- adottare una metodologia educativa che favorisca l'autonomia e la realizzazione dei percorsi personali di crescita;
- operare in stretto collegamento con i servizi territoriali, con l'autorità scolastica o con l'autorità giudiziaria.

b) Interventi a sostegno della famiglia

Queste iniziative devono costituire un sostegno anche innovativo a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali.

Detti interventi, che non devono consistere in un sussidio economico devono essere, altresì, ben articolati e chiaramente descritti nei contenuti e negli obiettivi che debbono essere orientati:

- a sostenere la funzione genitoriale nei confronti di preadolescenti e adolescenti a rischio di devianza e di patologie relazionali;
- a favorire lo sviluppo di esperienze di gruppi di auto-aiuto tra famiglie;
- ad assicurare professionalità e continuità di intervento degli operatori;
- a favorire il pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione.

c) Interventi che realizzano centri di incontro per attività aggregative e forme di presenza sociale nei quartieri.

Si ritiene opportuno sostenere:

- attività che si collochino nell'area degli interventi dell'educazione di strada e di territorio, rivolti a preadolescenti ed adolescenti a rischio di devianza, singoli o aggregati in gruppi informali, che non partecipino ad ambiti istituzionali di aggregazione. Queste devono perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conoscenza del territorio, della sua topografia, dei suoi luoghi di aggregazione formale e informale, delle sue istituzioni, servizi, agenzie;

b) conoscenza della fascia di popolazione identificata come "utenza": dei punti di ritrovo degli utenti, dei gruppi formali ed informali a cui fanno riferimento, delle loro abitudini e dei loro comportamenti, dei loro bisogni e aspettative, della loro cultura, del loro linguaggio, delle loro risorse;

c) promozione delle risorse e delle competenze individuali e di gruppo (socializzazione, protagonismo, creatività, autorganizzazione, cultura, etc.);

d) prevenzione specifica secondaria tesa ad impedire l'aggravarsi di comportamenti devianti e a prevenire processi di stigmatizzazione e di emarginazione sociale di soggetti a rischio;

e) risocializzazione di soggetti in condizione di emarginazione grave, attraverso percorsi di accompagnamento ai servizi;

- proposte in grado di offrire gratuitamente a preadolescenti ed adolescenti, oltreché occasioni di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove possibilità per lo sviluppo di capacità creative e di lavoro o per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita. Le attività dei centri di incontro possono essere realizzate anche all'aperto, in aree attrezzate, attraverso varie forme di aggregazione.

d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attività istituzionali, previo accordo con i competenti organi scolastici ed in base agli indirizzi del Ministro della Pubblica Istruzione.

Per quanto riguarda la utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni già a suo tempo fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n.59 del 5 marzo 1992.

In questo contesto si raccomanda di favorire la più ampia collaborazione, affinché trovi attuazione l'accordo-quadro programmatico tra Enti Locali e Provveditorati agli Studi e si sviluppi l'azione coordinata auspicata nella predetta circolare, ai fini di creare le migliori e più razionali condizioni di utilizzo delle strutture scolastiche sul territorio.

Per un proficuo rapporto tra scuola ed extrascuola e con riferimento al problema della dispersione scolastica, si segnala l'opportunità di attivare ogni possibile collaborazione con i predetti Provveditorati per una programmazione di interventi integrati interistituzionali, capaci di individuare i contesti più degradati sul territorio, sulla base di indicazioni metodologiche ed operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n.257 - prot. 3767/DN del 9 agosto 1994, richiamate nell'atto di intesa adottato in sede di Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 giugno 1995 e pubblicato sulla G.U. - serie generale - n.192 del 18 agosto 1995, nonché nel Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (D.P.R. n.567 del 10 ottobre 1996).

Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione dei minori, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta o che l'attività svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti della personalità del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti.

Com'è noto la legge 285/97 favorisce interventi di prevenzione primaria nei settori del disagio e della povertà, dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per il tempo libero e per la promozione di città a misura di bambine e bambini. Pertanto la Commissione, al fine di rendere complementari gli interventi di cui alla legge 216/91 con quelli previsti dalla citata legge 285/97, raccomanda agli enti proponenti di privilegiare, ove possibile, la formulazione di progetti relativi alle iniziative di cui al punto c) che precede, rivolti a preadolescenti e adolescenti.

E) DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Premesso che i contributi non possono essere destinati al finanziamento di attività ordinarie proprie dell'ente richiedente, si precisa che, per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge, gli stessi dovranno principalmente essere destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:

- opere di ristrutturazione edilizia, nonché di straordinaria manutenzione, nella misura del 50% del costo complessivo dei lavori e, comunque, l'importo richiesto non dovrà essere superiore a £ 30 milioni.

Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali già disponibili e facenti parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione pluriennale.

Anche la sistemazione di aree (es.: campo polivalente, recinzioni murarie, etc.) sarà considerata come opera di straordinaria manutenzione e, pertanto, le relative spese non potranno cumulativamente superare il limite di cui sopra.

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo destinate alla ristrutturazione di complessi e strutture scolastiche;

- oneri per canoni di locazione (in tal caso si tratterà di locali già idonei allo svolgimento delle attività che possono tutt'al più necessitare di piccoli lavori di manutenzione ordinaria). Si soggiunge, che tali spese dovranno essere proporzionate all'utenza coinvolta nel progetto;

- oneri di assicurazione e di gestione ordinaria; per quanto riguarda le assicurazioni si precisa che tali oneri dovranno riguardare premi assicurativi relativi all'utenza, agli operatori e alle strutture. Richiamando l'attenzione sulla particolare rilevanza di tale voce di spesa, si fa presente, ad ulteriore specifica di quanto riportato di seguito nel paragrafo F) VARIAZIONI, che le relative economie non potranno costituire oggetto di variazione di progetti finanziati se non in casi eccezionali e motivati in modo adeguato e circostanziato;

- oneri per l'acquisto di beni strumentali (materiali, attrezzature, beni deperibili, etc.) strettamente necessari all'esecuzione del progetto purché congrui economicamente ed adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto alla utenza ed alla tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, evitando l'acquisizione di attrezzature sovradimensionate rispetto alle reali possibilità di impiego.

Le spese relative all'acquisto di automezzi nonché ad oneri necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi di proprietà dell'ente richiedente non sono ritenute ammissibili.

L'eventuale vendita o trasferimento dei beni strumentali ad utilità pluriennale, anche conseguente a cessazione di attività da parte dell'ente o associazione, dovrà essere autorizzato dalla Prefettura, previo parere del Comitato di cui all'art.3 della citata legge 465/94, al fine di garantire l'originaria destinazione di detti beni e, in caso di vendita, una corretta e trasparente gestione delle risorse finanziarie.

Si conferma la esclusione di oneri per personale dipendente dall'ente gestore del progetto.

Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di personale qualificato - con esclusione del personale docente degli istituti scolastici in cui vengono realizzati gli interventi di cui alla lett.d) - nel limite strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, sotto forma di "collaborazione", secondo modalità che si prestino a non creare successive aspettative di assunzione.

Saranno altresì ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese "a forfait" per l'impegno di volontari e operatori, purché queste risultino preventivamente concordate con l'organizzazione di appartenenza e messe in preventivo in conformità a quanto disposto dalla legge n. 266/91. In tal caso il soggetto proponente dovrà indicare il numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.

Si sottolinea, infine, che i progetti con costo inferiore a 20 milioni, nonché le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziati.

F) VARIAZIONI

Allo scopo di rendere più agevole il delicato compito assegnato alle Prefetture, le variazioni aventi valore inferiore o uguale al limite percentuale del 15% dell'importo del contributo concesso saranno valutate e autorizzate dalle SS.LL., sentito il Comitato provinciale e metropolitano della Pubblica Amministrazione, come integrato ai sensi della L. 465/94, mentre le variazioni aventi valore superiore al 15% dell'importo del contributo saranno valutate ed autorizzate da questo Ministero.

In ogni caso, dette variazioni potranno essere **concesse solo in casi eccezionali e strettamente indispensabili, purché siano conformi ai criteri generali fissati dalla menzionata Commissione per l'ammissibilità a contributo dei progetti**, di cui alla presente circolare, e siano tali da **non alterare la natura stessa del progetto originario, degli interventi e dei sottoprogetti in esso compresi.**

Premesso che ciascun progetto può comprendere più interventi corrispondenti alle tipologie previste dall'art. 1 della Legge 216/91 (a,b,c,d) e che ciascuno di essi può articolarsi in sottoprogetti, si precisa che dette variazioni possono:

1) consistere in modifiche di importo, in aumento o in diminuzione, di voci di spesa già incluse nell'intervento, ovvero nel singolo sottoprogetto nell'ipotesi di più articolazioni dell'intervento stesso;

2) prevedere l'impiego per nuove voci di spesa, comunque comprese nell'elenco allegato alla presente circolare, di somme destinate a voci su cui siano state realizzate delle economie o che si siano rese inutili nel corso della realizzazione del progetto, **purché, si ribadisce, la nuova destinazione di dette somme rispetti i criteri stabiliti dalla Commissione, costituisca un'integrazione dell'intervento o del sottoprogetto originariamente finanziato e non ne alteri la sostanza.**

Nei casi in cui le variazioni, alterando la sostanza del progetto originario, non rientrino nei numeri 1) e 2) sopra descritti, le SS.LL. adotteranno un provvedimento di rigetto motivato.

A titolo meramente esemplificativo, non si ritengono autorizzabili da codesti Uffici variazioni implicanti cambiamenti di sede operativa dell'ente attuatore del progetto, trasferimenti di somme dall'una all'altra delle tipologie di intervento previste dall'art. 1 della L. 216/91, riformulazioni che stravolgano l'intervento originario, aumenti dei costi unitari previsti per le unità di personale o variazioni che diano vita ad un sottoprogetto con finalità diverse rispetto all'originario, economie su oneri di assicurazione come meglio specificato nel precedente paragrafo, ecc.

Parimenti non si reputano autorizzabili le istanze di variazione rivolte ad impiegare eventuali economie per voci di spesa già previste nel progetto presentato ma non ammesse a contributo, per voci non finanziabili ai sensi di legge ed in base ai criteri generali stabiliti annualmente dalla Commissione interministeriale o, ancora, per voci già oggetto di precedente variazione.

Per quanto riguarda la presentazione delle istanze di variazione, si soggiunge che l'ente beneficiario del contributo dovrà impostare con la massima chiarezza le richieste di variazione, indicando per ciascuna tipologia di intervento o per ciascun sottoprogetto:

- quali siano le voci di spesa e gli importi da variare;
- in che modo si intenda effettuare la variazione.

Le richieste di variazione progettuale dovranno essere motivate e altresì dovranno essere precisate le cause di eventuali economie, diminuzioni e/o aumenti delle voci di spesa.

Codesti Uffici poi daranno tempestiva comunicazione dell'esito di ciascuna richiesta di variazione a questa Direzione Generale, ai fini della successiva attività di riscontro amministrativo-contabile.

Resta inteso che le variazioni che eccedano il 15% del valore del progetto finanziato, saranno trasmesse tempestivamente a questo Ministero con il parere motivato di codesti Uffici, sentito - ove ritenuto opportuno - il Comitato provinciale e metropolitano della Pubblica Amministrazione

Di quanto sopra, le SS.LL. vorranno informare tale Comitato che, si auspica, possa continuare ad assolvere le proprie importanti funzioni di verifica e assistenza tecnica, anche in relazione alle variazioni progettuali di cui trattasi.

Le SS.LL. medesime vorranno, altresì, far presente agli enti beneficiari di contributi per l'anno 1998 che le richieste di variazione dovranno essere formulate come sopra specificato e che le stesse, avendo carattere di eccezionalità, dovranno essere presentate solo in caso di assoluta necessità al fine di assicurare l'efficacia e il buon andamento dei progetti stessi.

G) MODALITÀ' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Formulazione

Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati, in duplice copia, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato appositamente predisposto (all.1) a pena di inammissibilità. La domanda sarà redatta e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dovrà recare, per gli enti privati, l'autentica della firma. La stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (riportata nell'all. 2) a pena di esclusione:

- **per gli enti pubblici**: delibera, relazione attività svolta connessa ai risultati ottenuti nell'anno precedente, progetto analitico, preventivi di spesa o, in alternativa, elenco spese dettagliato quale parte integrante della delibera, atto di delega dei Comuni (per il caso di cui al punto C1);
- **per gli enti privati**: atto costitutivo e statuto, ed eventuali modifiche, da cui risulti il rappresentante legale, certificato penale, certificato dei carichi pendenti della Pretura e della Procura, bilancio consuntivo 1997, bilancio preventivo 1998, relazione attività svolta, progetto analitico, preventivi spese (rilasciati dalle ditte fornitrici), iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali o nell'albo del volontariato, indicazione dell'eventuale iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative sociali. In quest'ultima ipotesi sarà la Prefettura ad accertare la circostanza fornendone gli estremi.

I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

Si rammenta che dovrà essere obbligatoriamente contrassegnata una delle due caselle in calce al Mod. 7 relative ad eventuali altre fonti di finanziamento.

Si precisa, altresì, che saranno escluse le istanze degli enti che richiederanno il finanziamento per lo stesso progetto sia al Ministero dell'Interno che all'Ufficio per la Giustizia Minorile.

Si sottolinea inoltre che ciascuna sede operativa degli enti richiedenti dovrà formulare singola, distinta domanda.

Infine, si fa presente che potranno essere utili alla valutazione del progetto indicazioni circa l'ordine di priorità degli eventuali sottoprogetti e delle relative voci di spese. In tale ipotesi, l'ordine di priorità dovrà essere osservato anche nella compilazione del modello informatizzato.

2. Presentazione

Le domande, redatte in conformità dell'apposito schema, dovranno recare il seguente indirizzo: Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili - Servizio Affari Assistenziali Speciali - Divisione Interventi Assistenziali in Materia Socio-Sanitaria.

2.1. Domande degli enti pubblici

I comuni, le province, le comunità montane, le AA.SS.LL. (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera C) dovranno presentare alla Prefettura le domande, corredate della necessaria documentazione, entro il termine del 30 marzo 1998. Tale termine deve considerarsi perentorio, come anche ribadito nel parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. prima, in data 27.8.1997, inviato alle SS.LL. con circolare n. 14 del 20.10.1997.

Per quanto riguarda i soli progetti di rete, i Comuni, fermo restando il termine sopra indicato per la presentazione delle istanze, potranno inviare la documentazione prescritta alle Prefetture entro e non oltre la data del 30 aprile 1998.

Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovrà trovare piena corrispondenza con le finalità indicate nell'istanza.

2.2 Domande degli enti privati

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 marzo 1998.

Il Comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sarà utilizzata la sovvenzione.

I Comuni dovranno trasmettere le predette istanze alla Prefettura non oltre il 15 aprile 1998 evidenziando: la tempestività della presentazione dell'istanza; gli enti coinvolti nel progetto di rete; le istanze presentate singolarmente che prevedono interventi già inseriti nel suddetto progetto di rete.

L'inoltro delle istanze degli enti richiedenti, corredate dalla prevista documentazione, potrà avvenire con le seguenti modalità:

- attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

oppure:

- mediante presentazione diretta al Comune, se trattasi di organismo privato, o alla Prefettura, se trattasi di ente pubblico.

H) ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE

Tutte le istanze dovranno essere oggetto di una prima rigorosa verifica istruttoria da parte della Prefettura competente per territorio.

In conformità a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema di domanda, la parte riservata alla Prefettura dovrà essere completata con i dati relativi al rispetto del termine previsto dalla legge e con l'importo dei contributi concessi ed utilizzati negli anni precedenti dall'ente richiedente, nonché con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda.

Dovrà essere precisato il nominativo del funzionario preposto alla preliminare istruttoria demandata alle Prefetture.

Le Prefetture dovranno attenersi strettamente ai contenuti della legge ed ai criteri precisati nella presente circolare. A tal fine si avvarranno di ogni informazione utile della quale dispongano per indicare aree maggiormente a rischio, servizi socio-assistenziali operanti nel territorio, attuazione di progetti integrati per aree funzionali o geografiche coordinati tra pubblico e privato, presenza di associazioni o enti particolarmente attivi nella conoscenza delle dinamiche sociali (devianza minorile, abuso e maltrattamento sui minori, dispersione scolastica e quanto altro utile a caratterizzare il livello qualitativo delle condizioni di vita sul territorio).

Essi dovranno verificare la tempestività delle domande e fornire un motivato parere sul contenuto dei progetti.

Allo scopo di snellire le procedure di selezione dei progetti che saranno presentati da Enti pubblici e privati, la Commissione ha disposto che codeste Prefetture dovranno trattenere ai propri atti, in quanto irricevibili o inammissibili: le domande pervenute fuori termine; le domande non redatte sugli appositi modelli; le domande la cui documentazione sia incompleta o formalmente irregolare; le domande presentate da enti privati per iniziative ancora da avviare alla data della presentazione dell'istanza; le domande che non siano compilate nella parte relativa alle eventuali altre fonti di finanziamento; le domande presentate da enti privati che dall'atto costitutivo risultino istituiti da meno di 2 anni dalla data di presentazione della domanda; le domande presentate da enti pubblici per iniziative che non saranno avviate entro l'anno 1998.

Peraltro le Prefetture dovranno espressamente segnalare se:

- l'ente abbia dato prova di scarse capacità nella realizzazione delle attività previste nei progetti finanziati negli anni precedenti;
- sia incorso in provate irregolarità di gestione;
- l'ente non abbia utilizzato, in tutto o in parte, i contributi erogati negli anni precedenti, specificandone le motivazioni.

Le Prefetture dovranno inoltrare l'originale delle domande ritenute accoglibili e l'elenco delle domande trattenute agli atti, con le relative motivazioni, alla Direzione Generale dei Servizi Civili con ogni sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 15 maggio 1998.

Per le domande accoglibili dovrà essere inoltrata alla predetta Direzione Generale anche la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda entro i termini di legge (busta con timbro postale leggibile ovvero timbro a protocollo leggibile del Comune o della Prefettura).

I) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi potranno essere erogati in varie soluzioni, previa dimostrazione e rendicontazione degli interventi effettuati e delle relative spese.

L'ente locale competente per territorio dovrà esprimere il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal Comune la prescritta relazione dimostrativa sostituisce il parere.

Ai fini del pagamento l'intera documentazione verrà sottoposta al Comitato provinciale e metropolitano di cui all'art.3, della citata l. 465/94, il quale dovrà esprimere il proprio parere anche al fine del pagamento dello stato di avanzamento.

Con successiva circolare verranno fornite dettagliate istruzioni sull'argomento.

L) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA

I predetti Comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, integrati da specifiche professionalità e rappresentanze istituzionali, a norma della surrichiamata legge 465/94, verificheranno l'esecuzione dei progetti finanziati ed attueranno le necessarie forme di assistenza tecnica.

Sulle modalità di funzionamento dei Comitati, si richiama quanto già comunicato con la circolare n. 3158 MR32 del 19 novembre 1994, alla quale pertanto si rinvia per completezza di informazione.

M) RACCOMANDAZIONI FINALI

Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attività sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo, indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilità.

Tenuto conto della particolare importanza che tali contributi rivestono nel quadro delle azioni tese alla tutela dei minori, si raccomanda alle SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione possibile alla presente circolare, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

In tale ottica, la circolare stessa, unitamente alla modulistica allegata, dovrà essere messa a disposizione degli organismi ed enti interessati, fornendo loro anche ogni utile assistenza.

Converrà ribadire agli organismi anzidetti che non si farà luogo a supplementi di istruttoria, cosicché le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte.

Il ritardo nell'invio delle istanze e l'eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilità personale a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti d'ufficio richiesti.

Ai fini della più sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione Generale dei Servizi Civili dovrà essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 15 maggio p.v.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinché il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi.

La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai Commissari di Governo con la precisa prospettiva che gli stessi ne informino le Regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio di seguire l'attuazione della legge n. 216 per i necessari collegamenti con le attività di loro diretta competenza.

Viene, altresì, inviata per conoscenza agli Uffici regionali di riscontro amministrativo ai quali, ai sensi dell'art. 12, comma 4° della legge 285/97, è ora demandata l'attività di riscontro amministrativo-contabile in materia.

Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilità, non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.

Il capo dipartimento
BOLAFFI

*Il direttore generale
dei servizi civili*
DEL MESE

ALLA PREFETTURA DI _____

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

TRAMITE IL COMUNE DI : _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO

- 01 ANNO RIFERIMENTO | 1 9 9 8 |
- 02 NR. PROTOCOLLO | M R / |
- 03 SIGLA PROVINCIA | |
- 04 SIGLA FUNZIONARIO M.I. | |
- 05 SIGLA OPERATORE C.E.D. | |

PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

- 06 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE ENTE | |
- 07 CODICE SEDE LEGALE DELL' ENTE | |
- 08 CODICE FISCALE ENTE | |
- 09 NATURA GIURIDICA ENTE (1) | |
- 10 INDIRIZZO
| |
- 11 COMUNE | | 12 PROV. | |
- 13 C.A.P. | | 14 PREFISSO TELEFONICO | | 15 TELEFONO | |
- 16 DATA ATTO COSTITUTIVO | | 1 9 |
- 17 CONTRIBUTO RICHIESTO L. | | 0 0 0 |
- 18 DESCRIZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE
| |

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 2

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO							
ANNO RIFERIMENTO						1998	
NR. PROTOCOLLO						M.R./.....	
PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE							
19 IL PROGETTO PREVEDE (2) :						compilare :	
A Attivita' di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare						<input type="checkbox"/>	Mod. 3/
B Interventi a sostegno della famiglia						<input type="checkbox"/>	Mod. 4/
C Interventi che realizzano centri di incontro e forme di presenza sociale nei quartieri						<input type="checkbox"/>	Mod. 5/
D Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali						<input type="checkbox"/>	Mod. 6/
20 INDICARE L'OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE ENTRO L'ANNO	
.....							
.....							
.....							
21 OPERATORI	Dipendenti di ruolo		Convenzionati/Consulenti		Volontari		
	Nr.sogg.	Ore sett.	Nr.sogg.	Ore sett.	Nr.sogg.	Ore sett.	
01 MEDICO							
02 PSICOLOGO							
03 SOCIOLOGO							
04 ISTRUTTORE							
05 ALTRO							
22 COLLEGAMENTO (2) (3)						1 2 3	
NOTIZIE RELATIVE ALLA SEDE DESTINATARIA DEL PROGETTO							
23 DENOMINAZIONE SEDE	
.....							
.....							
24 CODICE SEDE	
25 INDIRIZZO						
.....							
26 COMUNE						27 PROV. 	
28 C.A.P.		29 PREFISSO TELEFONICO		30 TELEFONO	
31 DATA INIZIO ATTIVITA' SPECIFICA MINORI NELLA SEDE SUDETTA 19 	
32 NR. MINORI 		DI CUI: 33 STRANIERI 		34 NOMADI 			
35 FASCE DI ETA'		11-14 anni 		15-18 anni 			
36 PROPRIETA' IMMOBILI (8)	
37 TIPO LOCAZIONE (9)	

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 7

EVENTUALE PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

38 ANNOTAZIONI INTEGRATIVE DELLA DOMANDA RELATIVE ALLE VOCI (4):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE

39 COGNOME

40 NOME

41 CITTADINANZA

42 LUOGO DI NASCITA

43 DATA DI NASCITA | 1 9 |

44 INDIRIZZO
.....

45 COMUNE 46 PROV. |

47 C.A.P. | 48 CODICE FISCALE |

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

CHE NON SONO STATI RICHIESTI E/O OTTENUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI FINANZIAMENTI PER LE SPESE PER CUI SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 216/91.

OPPURE

CHE HA RICEVUTO NELL'ANNO.....DA(SPECIFICARE IL TIPO DI ENTE)..... LA SOMMA DI L.....QUALE CONTRIBUTO/FINANZIAMENTO , IN MISURA TOTALE/PARZIALE, PER LE SEGUENTI INIZIATIVE:.....

_____ (LUOGO)

_____ (DATA)

Spazio per l'autentica della firma per gli enti privati

Timbro dell'ufficio e firma del responsabile per gli enti pubblici

_____ (FIRMA)

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 8

RISERVATO ALLA PREFETTURA DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA

- 49 DATA SPEDIZIONE DOMANDA A MEZZO POSTA | | | 1 9 9 8
- 50 DATA TIMBRO RICEZIONE COMUNE | | | 1 9 9 8
- 51 DATA TIMBRO RICEZIONE PREFETTURA | | | 1 9 9 8
- 52 PARERE PREFETTURA (5)

53 DOCUMENTAZIONE (6)

- 01 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
- 02 RAPPRESENTANTE LEGALE
- 03 CERTIFICATO PENALE
- 04 CERTIFICATO CARICHI PENDENTI PRETURA ...
- 05 CERTIFICATO CARICHI PENDENTI PROCURA ...
- 06 ISCRIZIONE REGISTRO PREFETTIZIO COOP.SOC.
- 07 ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI .
- 08 ISCRIZIONE ALBO VOLONTARIATO
- 09 RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA CONNESSA AI
RISULTATI OTTENUTI NELL'ANNO PRECEDENTE
- 10 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE ..
- 11 BILANCIO PREVENTIVO ANNO IN ESAME
- 12 PROGETTO ANALITICO
- 13 PREVENTIVI SPESE (S/N/P) (2)
- 14 DELIBERA ENTE PUBBLICO
- 15 PROV.V.TRIBUN.MINORI e/o SERVIZI LOCALI

54 CONTRIBUTI ASSEGNATI L.216/91 PER IL PIANO (RIFERITI ALLA SEDE DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO)

- 01 - 1992 L. | | | | | | | | | |UTILIZZATO PER L. | | | | | | | | | | |
- 02 - 1993 L. | | | | | | | | | |UTILIZZATO PER L. | | | | | | | | | | |
- 03 - 1994 L. | | | | | | | | | |UTILIZZATO PER L. | | | | | | | | | | |
- 04 - 1995 L. | | | | | | | | | |UTILIZZATO PER L. | | | | | | | | | | |
- 05 - 1996 L. | | | | | | | | | |UTILIZZATO PER L. | | | | | | | | | | |

55 NOMINATIVO FUNZIONARIO PREFETTURA PREPOSTO ALL'ISTRUTTORIA

56 ANNOTAZIONI INTEGRATIVE DELLA DOMANDA RELATIVE ALLE UOCI (4):

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

NOTE**(1) ASSOCIAZIONE**

A - Associazione E - Ente Ecclesiastico - V - Organismo Volontariato T - Cooperativa Sociale
F - Fondazione D - Scuole Private I - Altri Enti Privati

COMUNE

C - Comune S - Consorzio Comuni/Ass. Intercomunali

PROVINCIA

P - Amm.ne Provinciale R - Consorzio Province

USL AZIENDA SANITARIA LOCALE

U - ASL

EPU ENTI PUBBLICI VARI

M - Comunita' Montana B - IPAB

H - Scuole Pubbliche N - Altri Enti Pubblici

(2) Barrare una o piu' voci

(3) 1 - Piani regionali 2 - Piani sub-regionali socio-assistenziali 3 - Progetti ex art.4 L.216/91

(4) Usare piu' righe per la stessa voce, senza ripetere il codice; nei quattro quadretti a sinistra indicare il numero della voce che interessa ed il numero progressivo di riferimento corrispondente (altre due caselle)

(5) PF - parere favorevole NA - parere negativo

(6) S - si N - no P - parziale

(7) Assegnare un progressivo da 0 a 9 per ogni intervento della stessa categoria di appartenenza

(8) P - Proprieta' Pubblica T - Proprieta' Privata

(9) A - Affitto C - Concessione M - Comodato L - Altro

NOTE ILLUSTRATIVE

I moduli numerati da uno a otto sono suddivisi in riquadri e debbono essere compilati a macchina ciascuno in ogni sua parte rispettando le intestazioni evidenziate in alto (Ministero Interno - Direzione Generale Servizi Civili, Prefettura, Ente richiedente).

MOD. 1

In alto a destra, il rappresentante legale, è tenuto a completare gli indirizzi con la denominazione della Prefettura e del Comune competente per territorio e i dati dal punto 06 al 18 (i primi cinque punti sono riservati alla Direzione Generale dei Servizi Civili).

Punto 06

La denominazione della sede legale deve corrispondere a quello risultante dall'atto costitutivo dell'ente.

Punto 07

Gli enti richiedenti, che hanno già prodotto istanza negli anni precedenti sono stati individuati da un apposito codice meccanografico per le diverse sedi della struttura. Pertanto il punto dovrà essere completato con i codici che questa Amministrazione centrale ha provveduto ad inviare a tutte le Prefetture.

Punto 08/16

Indicare i dati relativi alla sede legale dell'ente.

Punto 17

Le apposite caselle debbono riportare l'importo totale complessivamente richiesto dall'ente per l'anno in riferimento.

Esso dovrà essere la somma dei singoli importi riportati in calce ai mod. 3, mod. 4, mod. 5, mod. 6.

Punto 18

Indicare in forma sintetica il tipo di attività che l'ente svolge in via istituzionale.

MOD. 2

Punto 19

Sono indicate le quattro voci corrispondenti alla tipologia di interventi ammessi dalla legge 216/91. Barrare una o più caselle corrispondenti alle quattro voci, dettagliatamente specificate nei successivi modelli 3, 4, 5, 3 6.

Punti 20/22

Indicare l'obiettivo da raggiungere entro l'anno, il personale impiegato dall'ente ed il collegamento con i piani regionali o sub regionali socio-assistenziali.

Punti 23/37

Indicare le notizie relative alla sede destinataria del progetto specificando il relativo codice meccanografico.

Si precisa che l'ente deve presentare singola istanza di contributo per ogni sede operativa o struttura nella quale è realizzato il progetto utilizzando, pertanto, un unico mod. 2.

MOD. 3 - MOD. 4 - MOD. 5 - MOD. 6

Per rendere più chiara la descrizione delle singole spese, sono stati realizzati quattro modelli ognuno dei quali corrispondenti alla tipologia degli interventi ammessi dalla legge 216/91.

I singoli interventi potranno essere indicati utilizzando un numero massimo di 10 modelli, numerati da 0 a 9.

Sottovoci 01-08

Per ciascun intervento descritto sinteticamente alla sottovoce 01 (es. costituzione di un centro incontro in una determinata zona a rischio) dovranno essere specificatamente indicati i tempi di realizzazione, la data completa di avviamento dell'intervento per il quale si chiede il contributo, il relativo numero dei minori coinvolti e gli altri dati richiesti.

Le spese relative ad ogni tipo di intervento (numerato da 0 a 9) dovranno essere descritte singolarmente nella sottovoce 09, assegnando ad esse il codice di riferimento previsto nell'elenco accluso e indicando sinteticamente nello spazio massimo di un rigo alla voce "Descrizione" la specifica finalità richiesta, come da esempio sottoindicato.

I singoli importi di spesa dovranno essere arrotondati alle Lit. 1.000.

MOD. 7

Contiene i dati personali e la dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale dell'ente. Si evidenzia che non è consentito richiedere il contributo per le spese finanziate con altre provvidenze di qualsiasi natura, erogate da enti pubblici e privati. Per eventuali annotazioni integrative il rappresentante legale può utilizzare l'apposito spazio al punto 38.

MOD. 8

E' riservato alla Prefettura competente a ricevere la domanda.

Punti 49/51

Il funzionario preposto all'istruttoria deve indicare la data certa di trasmissione della domanda, sia degli enti pubblici che degli enti privati, risultante dal timbro postale (allegando eventuale busta o altro documento comprovante la data di spedizione postale) o dal timbro di ricezione del Comune (per gli enti privati) o della Prefettura (per gli enti pubblici).

Punto 52

La Prefettura è tenuta ad esprimere un parere favorevole o sfavorevole sulla richiesta di contributo. Nell'apposito spazio (punto 56) il funzionario incaricato deve motivare detto parere, fornendo in proposito informazioni succinte sull'attività svolta dall'ente sul territorio.

Punto 53

Individua la documentazione a corredo della domanda.

Punto 54

Indicare il contributo assegnato e utilizzato negli anni precedenti per la sede destinataria del progetto. Per ulteriori precisazioni è possibile utilizzare l'apposito spazio di cui al punto 56.

Punto 56

Prevede le annotazioni integrative ai modelli dal 1 a 7.

Per ulteriori informazioni gli enti richiedenti possono rivolgersi alla Prefettura competente per territorio.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA

Enti pubblici:

Delibera

Relazione attività svolta connessa ai risultati ottenuti nell'anno precedente

Progetto analitico

Preventivi di spesa o elenco spese

Atto di delega dei Comuni (per le AA.SS.LL.)

Enti privati:

Atto costitutivo e Statuto

Certificato penale

Certificato carichi pendenti Pretura e Procura

Iscrizione registro prefettizio coop. sociali

Iscrizione albo regionale coop. sociali

Iscrizione albo volontariato

Bilancio consuntivo 1997

Bilancio preventivo 1998

Relazione attività svolta connessa ai risultati ottenuti nell'anno precedente

Progetto analitico

Preventivi spesa

98A1069

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 6 febbraio 1998, n. 3863.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, concernente interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano interventi anno 1998 (art. 4 della legge).

Ai signori sindaci dei comuni delle regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Campania

Ai signori direttori dei centri per la giustizia minorile di: Palermo, Catanzaro, Bari, Napoli, Cagliari

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili

Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione

Ai signori Presidenti delle giunte delle regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise

Ai signori commissari del governo delle regioni: Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise

Al signor commissario dello Stato della regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Ai signori Presidenti dei tribunali per i minorenni delle regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise

Ai signori Procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni delle regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise

Ai signori Provveditori agli studi delle regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise

Gli obiettivi che il legislatore si prefigge con la legge 19 luglio 1991, n.216, nella parte riguardante l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile (art.4) sono i seguenti:

- a) attivazione di iniziative volte ad aprire concrete opportunità formative, lavorative e socializzanti per i minori "a rischio";
- b) promozione delle capacità dei Comuni delle Regioni interessate di potenziare il sistema delle risorse già esistenti nel territorio, attraverso la realizzazione di servizi di rete che vedano una collaborazione attiva tra le risorse istituzionali, sociali, dell'associazionismo e del volontariato.

Pertanto i Comuni interessati dovranno presentare progetti che siano inseriti all'interno dei piani locali di politica sociale in modo da realizzare con essi una compatibilità ed un rapporto coerente con gli specifici bisogni territoriali.

Il raccordo interistituzionale, con l'associazionismo privato e con il volontariato è da ritenersi necessario per l'impostazione e la realizzazione dei progetti stessi, al fine di non vanificare l'intento del legislatore e di non deprimere le rilevanti potenzialità delle risorse delle comunità locali.

Per conseguenza, tenuto conto dei criteri concordati in seno alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 216/91, la concessione dei contributi sarà deliberata seguendo le procedure ed i criteri fissati nella presente circolare. La ripartizione del finanziamento fra le regioni interessate, sarà fatta tenendo in considerazione: il dato sulla popolazione minorile residente, il numero di minori coinvolti in attività criminose, cioè il numero dei minori denunciati alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, il numero dei minori che hanno fatto ingresso nei Centri di Prima Accoglienza e negli Istituti Penali per i Minorenni.

1) Procedure.

Per la richiesta di finanziamento per l'anno 1998, i **Comuni** delle Regioni Sicilia - Sardegna - Calabria - Basilicata - Molise - Puglia - Campania, dovranno indirizzare la delibera della Giunta ed i progetti proposti - in triplice copia - al Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, entro il **30 marzo 1998**, tramite le seguenti competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile:

- per la **Regione Sardegna**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - via Dante n.1 - Cagliari tel.070/308001;
- per le **Regioni Campania e Molise**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - viale Colli Aminei, 44, - Napoli. tel. 081/7413848;

- per le **Regioni Puglia e Basilicata**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via Amendola 172/c Bari - Tel. 080/5484909 - 5484919;
- per la **Regione Sicilia**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/225916;
- per la **Regione Calabria**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via G. Paglia, Catanzaro, tel. 0961/727706.

Costituira' parte integrante delle predette delibere **il preventivo di spesa con l'elenco dettagliato delle spese** necessarie alla realizzazione del progetto per il quale si richiede il finanziamento.

Presso i suddetti Centri per la Giustizia Minorile i **Gruppi Integrati locali**, composti dal Direttore del Centro, da un funzionario del servizio tecnico ed uno dei Servizi minorili, nonché da rappresentanti regionali, saranno disponibili per un'azione di **consulenza e di supporto tecnico** anche **nella fase di elaborazione dei progetti**.

I Gruppi Integrati sono chiamati, inoltre, a valutare il livello tecnico e qualitativo dei progetti presentati, in rapporto alle indicazioni e finalità della presente circolare, nonché la loro rispondenza alle esigenze locali. Alle riunioni saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti dei Comuni proponenti.

Le Direzioni dei Centri entro il 30 aprile 1998 trasmetteranno all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile la documentazione, corredata per ciascun progetto da un verbale relativo alla valutazione compiuta dai Gruppi Integrati, completa del giudizio motivato sulla ammissibilità o meno del progetto stesso al finanziamento.

I suddetti progetti saranno riesaminati, in una seconda fase, dal gruppo tecnico di questo Ufficio Centrale che concluderà l'istruttoria con la collaborazione di un delegato dell'Assessorato ai Servizi Sociali delle Regioni interessate. I progetti ammessi saranno sottoposti per il necessario parere alla Commissione prevista dall'art.13, comma 2 del D.L.vo 272/89 e alla Commissione prevista dall'art.2, comma 5 della legge 216/91. Successivamente sarà disposto il finanziamento con decreto ministeriale che, non appena perfezionato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2) Caratteristiche dei progetti.

I progetti, finalizzati ad attuare interventi che contrastino i fenomeni di cooptazione dei minorenni da parte di associazioni criminali, devono presentare le seguenti caratteristiche:

1. la **fattibilità**, in termini di concretezza dell'intervento, con l'indicazione precisa, fra l'altro, dei seguenti elementi: definizione della sede e delle professionalità coinvolte, esplicitazione della metodologia dell'intervento;

2. la **continuità**, come garanzia di impegno da parte del Comune a proseguire e sviluppare le attività oltre il previsto finanziamento ministeriale;
3. l'**organicità** come manifestazione di una coerenza interna al progetto ed assunzione di una logica unitaria;
4. l'**individuazione delle aree** di intervento dove risulti più elevato il grado di disagio sociale e di devianza minorile. Il progetto va quindi corredato da un'analisi della realtà locale;
5. la **flessibilità** dei modelli di intervento in funzione dei reali bisogni della realtà giovanile locale;
6. il **collegamento territoriale di rete** con i Comuni limitrofi ed i Consorzi di Comuni per progetti polifunzionali capaci di incidere realmente sulle situazioni considerate. In tal caso il progetto va corredato dalle delibere di tutti i Comuni coinvolti.

3) Principi guida.

I progetti possono essere destinati sia a minori e gruppi di minori in età compresa *tra 11/18 anni sia a giovani infraventunenni* - in considerazione di quanto previsto all'art.24 del D.L. vo 272/89 - , in condizione di forte deprivazione di opportunità educative e sociali, residenti in aree dove il combinarsi di accentuati livelli di disgregazione sociale e di forte presenza di criminalità organizzata determina alti tassi di devianza minorile.

I principi cui i progetti devono attenersi sono:

1. **utilizzo e potenziamento** del sistema delle opportunità già esistenti;
2. **protagonismo delle Regioni e dei Comuni**: interventi inseriti nei piani di politica sociale territoriale;
3. **integrazione interistituzionale**: il raccordo istituzionale tra gli organismi dello Stato e le autonomie locali, in modo da creare una cultura del contrasto e di opposizione alla cooptazione dei minori nella criminalità organizzata attraverso la collaborazione attiva con Istituzioni quali il Provveditorato agli Studi, l' Ufficio Provinciale del lavoro, ecc.;
4. attivazione e sostegno, di **“Servizi” piuttosto che di “Strutture”**, attraverso un modello di intervento che preveda l'interazione di operatori con minori e/o gruppi di minori nell'ambiente di vita di questi ultimi;
5. coinvolgimento diretto della **famiglia** all'interno del tessuto progettuale, sia come soggetto attivo che come destinataria di consulenza e sostegno;
6. coinvolgimento significativo nel circuito progettuale delle agenzie di socializzazione come la **scuola**, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, anche relativamente all'utilizzo delle strutture scolastiche di cui all'art.1 della legge 216/91 con le modalità previste dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 59 del 5 marzo 1992;

7. collaborazione attiva e diretta delle forze sociali locali, dell'associazionismo e del volontariato;
8. preariato creativo inteso come capacità di educare il giovane al cambiamento e ad inventarsi il proprio futuro;
9. valorizzazione di attività ludico-sportive per stimolare l'aggregazione e la fantasia costruttiva;
10. previsione di iniziative capaci di intervenire a favore delle "nuove utenze": extracomunitari, nomadi, ecc.;
11. promozione di una presa di coscienza circa i problemi connessi alla criminalità organizzata, sia nell'opinione pubblica locale che tra gli operatori impegnati nel progetto.

4) Contenuto dei progetti.

Nell'ottica dell'art. 4 della richiamata legge 216/91, la presente circolare mira ad attivare servizi in contesti sociali ad alto rischio di criminalità minorile che prevedano anche il coinvolgimento dell'utenza penale minorile. Pertanto, saranno privilegiati i progetti rivolti specificamente all'utenza minorile che usufruisce delle misure cautelari non detentive e delle misure alternative e sostitutive alla detenzione.

Considerati i nuovi finanziamenti "per la promozione di diritti e di opportunità" per l'infanzia e l'adolescenza" previsti dalla L. 285/97, le progettualità presentate dovranno essere coordinate, anche per il tramite dei competenti Centri per la Giustizia Minorile e delle Regioni interessate, alle iniziative promosse ai sensi della citata normativa al fine di non produrre, nell'ambito dello stesso Comune, duplicazioni e/o sovrapposizioni.

Nell'ambito dei principi sopra enunciati, verrà attribuita preferenza ai progetti che prevedano la realizzazione di "Servizi" capaci di sensibilizzare la comunità sui temi del disagio e di attivare interventi finalizzati a prevenire processi di emarginazione sociale utilizzando a tale scopo le seguenti modalità operative:

- ⇒ promuovere la partecipazione sociale;
- ⇒ favorire lo sviluppo individuale e le relazioni del giovane con il gruppo e del gruppo con la comunità attraverso momenti di aggregazione anche informale;
- ⇒ realizzare iniziative che facilitino il confronto e la condivisione dei problemi tra operatori ed utenti;
- ⇒ costruire collegamenti e circuiti comunicativi ed operativi tra i Servizi esistenti;
- ⇒ attivare connessioni di reti relazionali tra le varie realtà del territorio per potenziare sinergie e far maturare la condivisione comunitaria dei bisogni.

Sono, pertanto, da prevedersi:

- ◆ **Servizi di educativa territoriale** preposti al sostegno ed al trattamento dei minori in *ambiente esterno*, con l'impiego di specifiche professionalità quali:
 - ⇒ **Educatori di strada**
 - ⇒ **Educatori domiciliari**
 - ⇒ **Tutors, Assistenti Sociali e Psicologi**che abbiano l'obiettivo di elaborare strategie operative di intervento nel territorio e che:
 - * agiscano nei luoghi propri di vita del giovane;
 - * agiscano come supporto formativo tramite la condivisione di percorsi di vita quotidiana del minore;
 - * realizzino un'integrazione con i servizi e le agenzie esistenti;
 - * agiscano come stimolo alla crescita di una rete di rapporti con operatori istituzionali (insegnanti) e non (vigile urbano, commercianti della zona, ecc.)
 - * individuino ed organizzino le risorse e le opportunità del territorio nella prospettiva di attuare un lavoro di rete in cui le sinergie tra le diverse forze in gioco trovino una concreta realizzazione.

- ◆ **Centri di Aggregazione e Polifunzionali** rivolti anche a minori sottoposti a provvedimenti penali. Tali centri dovranno prevedere una programmazione che contempli:
 - ⇒ una pluralità di attività: animazione, ascolto, sostegno scolastico, sport, attività espressive, spazi autogestiti;
 - ⇒ la consulenza alle famiglie;
 - ⇒ la costruzione di percorsi educativi personalizzati, per l'attuazione di misure cautelari non detentive ed alternative e sostitutive alla detenzione;
 - ⇒ interventi specifici nei confronti dei minorenni stranieri.

I Centri di Aggregazione dovranno costituirsi come **"Laboratori di creatività giovanile"** nel senso che il giovane non sia considerato come semplice destinatario e consumatore di spazi offerti, ma soggetto autonomo e produttore creativo delle modalità operative, anche su confronto con adulti e con altre agenzie presenti nel territorio che, per competenza e titolarità, svolgono interventi nell'area minorile.

- ◆ **Praticantato in servizi socialmente utili** in particolare nell'ambito della difesa dell'ambiente e del verde pubblico, presso associazioni di volontariato e privato sociale.

- ◆ **Inserimenti lavorativi**, formalizzati attraverso un contratto, presso imprese o cooperative artigiane ed agricole, esercizi commerciali, reperendone preventivamente la disponibilità.

- ◆ **Tirocini formativi con borse lavoro** anch'essi presso imprese o cooperative artigiane ed agricole, esercizi commerciali, reperendone preventivamente la disponibilità.

- ◆ **Servizi di Mediazione sociale e/o penale** i cui obiettivi siano:
 - ⇒ offrire ai giovani uno spazio in cui possano esprimere le situazioni conflittuali alla presenza di interlocutori capaci di fornire strumenti per elaborarle e gestirle e di attivare un processo che non debba necessariamente essere risolutore delle problematiche, ma che si adoperi affinché, tra le parti, si aprano canali di comunicazione interrotti;
 - ⇒ offrire uno spazio di incontro tra vittima ed autore del reato, al fine di dare l'opportunità di un dialogo tra le parti nella prospettiva della riparazione. Ciò affinché l'autore giunga alla comprensione dei risvolti etici e giuridici dei suoi comportamenti e la vittima senta accolti i propri sentimenti legati al fatto-reato;
 - ⇒ formare mediatori sul territorio, cioè figure in grado di appropriarsi direttamente della funzione di mediare il conflitto in ambito sociale e/o penale.

- ◆ **Servizi rivolti ai minori stranieri** di sostegno ed integrazione sociale per contrastare l'emarginazione e la devianza, con interventi volti a:
 - ⇒ promuovere rapporti con le istituzioni che si occupano del problema, con i servizi scolastici, educativi, ricreativi, di tempo libero, ecc.;
 - ⇒ agevolare la conoscenza e l'aggiornamento della lingua italiana;
 - ⇒ agevolare, ai fini dell'inserimento dei minori e delle loro famiglie nel tessuto sociale, la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - ⇒ favorire la partecipazione a corsi di formazione professionale regionale ai fini dell'inserimento lavorativo;
 - ⇒ promuovere l'utilizzo del mediatore culturale come figura che può facilitare l'inserimento sociale del minore straniero.

- ◆ **Servizi di Informazione rivolti alle famiglie** finalizzati a:
 - ⇒ facilitare ed intensificare il processo di dialogo e di comunicazione con le associazioni e le risorse locali;
 - ⇒ incoraggiare la partecipazione delle famiglie alla programmazione di attività che saranno realizzate insieme alle stesse;
 - ⇒ favorire il riconoscimento del ruolo di ogni membro della famiglia e agevolare l'attivazione di processi di responsabilizzazione.

- ◆ **Servizi di Segretariato Sociale** attraverso la costituzione di uno "sportello" che rappresenti uno strumento per:
 - ⇒ stabilire un contatto con il minore finalizzato a dare informazioni sulle risorse disponibili nel territorio;
 - ⇒ ricevere a sua volta informazioni su esigenze e problematiche generali;
 - ⇒ stabilire con il minore un rapporto capace di attivare un intervento a carattere psicosociale.

- ◆ **Servizi di Informazione/Orientamento** per i giovani che, adottando un approccio centrato sul giovane stesso, siano in grado di aiutarlo a superare le difficoltà di *orientamento e di scelta* che incontra soprattutto quando si trova in condizioni marginali o svantaggiate.

A tale scopo fornisce informazioni e consulenza relativamente a:

- ⇒ manifestazioni culturali, studio, viaggi, lavoro, tempo libero;
- ⇒ difficoltà relazionali: con la famiglia, i coetanei, gli adulti;
- ⇒ difficoltà scolastiche e di lavoro: orientamento scolastico e professionale, mettendo a disposizione elementi e strumenti per facilitare la progettualità del minore in ambito scolastico, lavorativo ecc.
- ⇒ problemi di droga e di alcool;
- ⇒ problemi psicosociali.

- ◆ **Attività sperimentali innovative** direttamente connesse alle finalità e agli obiettivi previsti dall'art.4 della legge 216/91 "interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione dell'area penale minorile".

I Servizi di "Segretariato Sociale" "Informazione/Orientamento" "di informazione rivolti alle famiglie" "rivolti ai minori stranieri", poiché finanziabili ai sensi della legge 285/97, non saranno ritenuti prioritari se non strutturati per rispondere alle esigenze di un'utenza fortemente a rischio.

All'interno dei progetti possono essere previste **iniziative "mirate" di aggiornamento e di formazione del personale** direttamente coinvolto limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, in quanto il personale deve essere già qualificato ed in grado di operare.

I corsi dovranno essere attuati in istituti gestiti dalle *Regioni o in sedi qualificate ed istituzionalmente riconosciute a livello nazionale* e prevedere un programma di formazione multidisciplinare capace:

- ⇒ di stimolare un approccio significativo alle problematiche giovanili, attraverso l'analisi dei contesti e delle situazioni per l'elaborazione di adeguati programmi di intervento;
- ⇒ di fornire strumenti operativi e tecniche di intervento a livello individuale, di gruppo e di comunità.

5) Articolazione dei progetti.

I progetti dovranno indicare:

- a) le **motivazioni** a sostegno: analisi qualitativa e quantitativa delle condizioni socio-culturali e ambientali in cui si vuole intervenire, condizioni di rischio, rapporti con l'area penale, eventuali possibili rapporti con la criminalità organizzata, ecc.;

- b) le **finalità** e gli **obiettivi** da raggiungere nell'ambito della **prevenzione secondaria e terziaria**. Per esempio lo sviluppo della facoltà dell'individuo di auto-orientarsi, il raggiungimento di un adeguato livello di stima di se', la mediazione (intesa come riconciliazione-integrazione con i valori, le regole di cui la società è portatrice) tra il minore e la comunità adulta, lo sviluppo di competenze relazionali e cognitive, lo stimolo alla crescita di una rete di rapporti con operatori istituzionali e non;
- c) l'**area geografica** cui si riferiscono: quartiere, frazione, comune;
- d) l'**utenza destinataria** in termini **qualitativi** (fascia d'età, minori denunciati, evasori dell'obbligo scolastico, situazioni di nuclei familiari problematici, ecc.) e **quantitativi** (numero di minori destinatari);
- e) la **metodologia** e gli strumenti concreti, in senso materiale e qualitativo, attraverso i quali si intende procedere: la costituzione di un'équipe di coordinamento, le istituzioni territoriali con le quali si intende collegarsi (privato sociale organizzato e volontariato, forze produttive), progettazione di un intervento di rete. ecc;
- f) la **tipologia** dei servizi e strutture che si intendono attivare, specificando, qualora siano previste più iniziative, l'ordine di priorità delle stesse nell'ambito del progetto;
- g) il **personale** che si intende impiegare e le eventuali attività di formazione e di aggiornamento previste;
- h) le **strutture** e gli spazi designati e quelli già disponibili facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica;
- i) l'indicazione dei **tempi di attuazione** con previsione di continuità al termine dei finanziamenti ministeriali. Saranno privilegiati quei progetti che prevedano l'impegno del Comune (assunto nella delibera) a proseguire le attività finanziate utilizzando proprie risorse;
- j) la ripartizione **analitica ed annuale dei costi**, suddivisi per singole voci di spesa: personale, locazione, materiale, ecc., **allegando copia del modello riportato nella presente circolare, da compilarsi per ciascuna attività prevista dal progetto;**
- k) gli indicatori fissati per la **verifica** dei risultati. L'assenza, la mancanza di chiarezza o l'incompletezza degli indicatori predeterminati, dei criteri e delle modalità per la verifica dei risultati in itinere e finali, è motivo di esclusione del progetto.

6) Destinazione dei contributi.

Saranno privilegiati i progetti che prevedano l'utilizzo di strutture e locali già disponibili facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale e di enti ed organizzazioni pubbliche) idonei ad accogliere le diverse attività previste dai progetti.

In assenza della disponibilità di strutture pubbliche, potranno essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti da oneri di locazione per l'utilizzazione di locali di proprietà privata, i quali dovranno tuttavia essere adeguati alle necessità ed alle articolazioni operative dei progetti proposti, o resi tali a cura e spese della proprietà.

In tale ipotesi verranno considerate, ai fini del finanziamento complessivo, le spese riferite *all'esclusiva manutenzione ordinaria* delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri di attività e/o accoglienza per minori.

Nell'ottica già puntualizzata di favorire la creazione di *Servizi piuttosto che di strutture*, sono ammesse le spese per il **personale qualificato - in possesso dei requisiti previsti per la qualifica ricoperta** - nella quantità ritenuta indispensabile e funzionale alle finalità dei progetti. A tal fine i Comuni finanziati stipuleranno convenzioni con associazioni e cooperative del privato sociale organizzato o del volontariato.

Saranno altresì ammesse le seguenti tipologie di spesa:

1. oneri di assicurazione e gestione ordinaria;
2. oneri per l'acquisto di beni strumentali di cui si dimostri l'effettiva necessità, la congruenza economica e l'adeguatezza rispetto alle iniziative da intraprendere;
3. oneri per l'acquisto di materiale e attrezzature di facile consumo;
4. oneri derivanti dal rimborso spese per l'impiego di volontari purché preventivate nel pieno rispetto della legge 266/1991.
5. oneri derivanti dall'impiego di obiettori di coscienza.
6. oneri per gli incentivi ai ragazzi che frequentano e si impegnano in attività lavorative o di studio (£ 3.500 - 5.000 l'ora).

I Comuni proponenti individueranno in ciascun progetto la destinazione patrimoniale degli strumenti, delle attrezzature e degli altri beni materiali acquistati tramite il finanziamento ricevuto.

7) Criteri di preferenza

Nell'ambito dei progetti che **possiedono tutti i requisiti quantitativi e qualitativi indicati dalla presente circolare e, a parità di valutazione, avranno priorità** i progetti che:

1. siano rivolti ad aree riconosciute particolarmente a rischio;
2. prevedano anche la presenza dell'utenza penale minorile;
3. prevedano l'utilizzo di strutture e locali già disponibili facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale, e di enti ed organizzazioni pubbliche) idonei ad accogliere le diverse attività previste dai progetti, ovvero i beni immobili sequestrati alla mafia, secondo quanto previsto dalla legge n.109 del 07.03.96 pubblicata sulla G.U. n.58 del 9.3.96 e dal successivo regolamento di attuazione del Ministero dell'Interno (Decreto n.248 del 9.6.97);
4. presentino un preventivo di spesa più contenuto;
5. manifestino l'impegno del Comune, espresso nella delibera, a continuare le attività del progetto anche al termine dei finanziamenti ministeriali e ad anticipare le tranches prima della erogazione dei fondi da parte del Ministero, nonché ad attingere a diverse fonti di finanziamento;
6. siano proposti da Comuni che presentino per la prima volta un progetto o che abbiano dimostrato di avere la capacità di realizzare le progettualità in modo costruttivo ed adeguato al contesto o di affidarne l'attuazione ad Associazioni di provata affidabilità'.

8) Criteri di esclusione:

Non saranno ammessi al finanziamento i progetti:

1. che prevedono interventi esclusivamente finalizzati alla **prevenzione primaria**, senza alcun riferimento ai minori dell'area penale o a rischio di devianza;
2. già finanziati negli esercizi degli anni precedenti e **non ancora attivati**, in quanto si ritiene di dover verificare l'esecuzione degli stessi prima di procedere ad un nuovo finanziamento;
3. che prevedono inserimenti lavorativi e di formazione lavoro **inferiori ad una annualità** o per i quali **la Regione ha previsto uno stanziamento di fondi**;
4. che risultino, al momento della valutazione, finanziati ai sensi della legge 285/97;
5. le cui delibere comunali non contengono l'indicazione dettagliata delle spese previste per l'attuazione dello stesso, attraverso la **compilazione dell'allegato prospetto economico analitico** e della destinazione patrimoniale dei beni acquistati mediante il finanziamento concesso;
6. che non siano articolati secondo quanto previsto al paragrafo 5).

Saranno, inoltre, **escluse** le istanze dei Comuni che richiederanno il finanziamento *per lo stesso progetto* sia al Ministero dell'Interno - ai sensi degli artt.1 e 2 - che all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile - ai sensi dell'art.4 della legge 216/91.

Il finanziamento sarà assicurato dalle competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile con pagamento a mezzo di ordinativi emessi dalle sezioni di Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia competenti per territorio secondo le seguenti modalità:

- A. il **40%** della somma complessiva sulla base del progetto di fattibilità presentato dal Comune, del relativo parere favorevole del gruppo integrato locale, della stipula del protocollo d'intesa e, quindi, della richiesta da parte del Comune di accreditamento della prima tranche;
- B. il **30%** della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta di accreditamento da parte del Comune - con riferimento alle spese sostenute -, corredata da una relazione di verifica sullo stato di avanzamento del progetto da parte del responsabile tecnico designato dal Comune stesso e del parere favorevole del gruppo integrato locale;
- C. il rimanente **30%** su richiesta di accreditamento del Comune, previa presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, approvato con delibera, accompagnato da una relazione tecnica conclusiva di verifica sulle attività realizzate e la contestuale valutazione fornita dal gruppo integrato. La presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute è necessaria alla Corte dei Conti per l'effettuazione dei relativi controlli di competenza.

La presente circolare, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche in attuazione delle norme contenute nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il direttore generale:
MAGNO



* 4 1 1 2 5 0 0 4 1 0 9 8 *

L. 6.000